REGOLAMENTO (CEE) N. 1287/77 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1977

relativo alla vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, l'organismo d'intervento italiano ha acquistato durante la campagna 1975/1976 rilevanti quantitativi di olio d'oliva ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1226/77 della Commissione, dell'8 giugno 1977, relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento [3], ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato comunitario degli oli d'oliva ; che la situazione sul mercato dell'olio d'oliva in Italia è attualmente propizia alla rivendita di una parte degli oli in oggetto ; che, date le caratteristiche del mercato, è opportuno procedere il più rapidamente possibile alla vendita mediante gara ;

considerando che, per evitare qualsiasi rischio di perturbazione del mercato, è opportuno limitare la quantità massima che può essere aggiudicata ad un solo e stesso operatore partecipante ad una gara ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano « Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », in appresso denominato AIMA, mette in vendita mediante gara, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 1226/77 :

— 5 000 t di olio d'oliva vergine extra,
— 6 000 t di olio di sansa d'oliva,

provenienti dagli interventi della campagna oleicola 1975/1976.

Articolo 2

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse dall'AIMA presso la propria sede, via Palestro 81, Roma. L'affissione del bando di gara ha luogo il 16 giugno 1977.

Articolo 3

Il prezzo minimo di vendita è fissato in allegato.

Articolo 4

La vendita dell'olio d'oliva è effettuata dall'AIMA il 27 ed il 28 giugno 1977. L'AIMA comunica agli enti assuntori l'elenco delle partite non aggiudicate.

Articolo 5

Le offerte devono pervenire all'AIMA, via Palestro 81, Roma (Italia), entro e non oltre le ore 14 (ora locale) del 26 giugno 1977.

Articolo 6

La domanda di acquisto è valida soltanto se è corredata di una cauzione dell'importo di 13 000 Lit/100 kg di olio d'oliva extra vergine e 8 000 Lit/100 kg di olio di sansa d'oliva.

Articolo 7

Qualora il quantitativo globale per il quale il richiedente ha offerto il prezzo più elevato superi :

— 500 tonnellate per l'olio d'oliva vergine, e
— 1 500 tonnellate per l'olio di sansa d'oliva,

l'interessato è dichiarato aggiudicatario soltanto per la partita o le partite il cui contenuto globale non ecceda il suddetto limite.

I quantitativi eccedenti tale limite sono aggiudicati agli altri richiedenti, nell'ordine decrescente delle offerte e nel rispetto del limite citato.

Nel determinare la partita o le partite che non possono essere aggiudicate in applicazione del paragrafo precedente, l'organismo d'intervento italiano

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. L 141 del 9. 6. 1977, pag. 20.

sceglie la partita o le partite per le quali il richiedente ha offerto il prezzo meno elevato.

Articolo 8

L'indennità di magazzinaggio di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1226/77 è pari a 1 000 Lit/100 kg.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

Prezzo minimo di vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano

Olio d'oliva extra vergine :	155 000 Lit/100 kg,
Olio di sansa d'oliva base 15° :	84 000 Lit/100 kg.

Per gli oli di sansa con grado di acidità diverso, aumento o diminuzione di 1 000 Lit/100 kg per ogni grado di acidità o frazione di grado di acidità in difetto o in eccesso rispetto a 15°.